

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2553

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDINI, FERRI

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Presentata il 23 giugno 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esame approfondito di una tematica complessa, oggetto di molti progetti di legge depositati presso i due rami del Parlamento nel corso delle ultime tre legislature che, pur condivisi in modo *bipartisan* e oggetto di un *iter* legislativo, non sono mai arrivati all'auspicata approvazione.

La presente proposta di legge parte dall'esigenza di dare chiarezza e organicità a una materia priva di un quadro normativo chiaro e specifico su tutte le aree operative delle attività subacquee e iperbariche, dettando la relativa normativa di principio e individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese operanti nel settore.

Si ritiene opportuno evidenziare, infatti, che l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea privo di una disciplina legislativa delle attività subacquee e iperbariche che

identifichi i soggetti imprenditoriali e i diversi operatori, specificando i rispettivi requisiti, compiti e doveri.

La specificità delle attività subacquee e iperbariche non le rende assimilabili ad altre attività in termini di istanze di sicurezza e di dinamiche operative, rendendo nei fatti assolutamente impraticabile l'ipotesi di applicare al comparto le medesime norme e i medesimi vincoli vigenti per altre attività per quanto concerne sia l'osservanza delle norme di sicurezza sia la formazione professionale e i requisiti tecnico-operativi.

Partendo da tali presupposti, si è inteso trarre ispirazione dal testo unificato (atto Camera n. 344-2369-2509-A) predisposto dal Comitato ristretto della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nel corso della XVI legislatura, a seguito dell'abbinamento di diverse proposte di legge e della decisione di individuare,

tra queste, gli elementi di maggiore rilevanza e opportunità. Infatti, in quella sede, il relatore aveva istituito un « tavolo tecnico » composto da tutti i referenti nazionali del settore: dalle associazioni che raggruppano le imprese e che operano nella cosiddetta « subacquea industriale » alle federazioni sportive del comparto ricreativo.

Il testo unificato, che rappresenta la base da cui si è partiti per redigere la presente proposta di legge, è stato considerato rivoluzionario dagli addetti ai lavori, in quanto prevedeva finalmente una disciplina organica e completa di una materia sulla quale fino ad allora aveva regnato una sorta di confusione e di anarchia normativa.

Nell'ambito delle attività subacquee e iperbariche, afferenti sia al comparto industriale che a quello ricreativo, è prioritario rispondere all'esigenza di sicurezza senza stravolgere la libertà di operare e di lavorare: partendo da tale esigenza si è ritenuto prioritario predisporre un *vademecum* operativo che non mortifichi gli amanti delle attività subacquee e che non ne restringa in modo errato gli ambiti di azione.

L'elemento di fondo che si è cercato di salvaguardare è che in tutte le attività che si svolgono nell'ambito subacqueo e iperbarico è imprescindibile e inderogabile il diritto e il dovere di garantire, da parte di tutti, la sicurezza contro eventuali infortuni, strettamente legata all'attività specifica, applicando criteri operativi che possono anche essere differenti a seconda del tipo di attività, senza, però, creare un vuoto normativo che potrebbe comportare gravi rischi per l'incolumità degli operatori. Indipendentemente dall'attività condotta sott'acqua, quindi, la sicurezza deve essere

sempre garantita, ma si deve tenere conto della specificità delle diverse attività.

La presente proposta di legge si suddivide in tre capi al fine di assicurare la massima chiarezza della disciplina delle diverse aree operative considerate, arrivando così a proporre una legge quadro completa.

Nel capo I si individuano gli ambiti di applicazione della legge, identificando gli aspetti di portata generale delle disposizioni.

Nel capo II si interviene sulle attività subacquee e iperbariche di tipo tecnico-industriale, identificando le qualifiche professionali degli operatori tecnici e iperbarici, le imprese di lavoro subacqueo e i loro ambiti operativi.

Nel capo III si interviene sulle attività subacquee e iperbariche di tipo ricreativo, che sono caratterizzate da una notevole varietà di aspetti.

La presente proposta di legge ha l'ambizione di difendere la professionalità di coloro che operano nel complesso mondo delle attività subacquee e iperbariche, senza tralasciare i parametri di sicurezza entro cui essi sono chiamati a operare, tenendo presente che negli altri Paesi europei è già stata approvata una normativa specifica per le medesime attività.

L'assenza di un quadro normativo a livello nazionale rischia di complicare anche le relazioni economiche e commerciali con i nostri *competitor* in Europa. In tale senso l'auspicio è che si possa approdare in tempi celeri alla conclusione dell'*iter* legislativo, al fine di fornire al mondo dell'associazionismo, ai lavoratori e ai molti appassionati in Italia un quadro normativo di riferimento capace di dare sicurezza e opportune garanzie nel settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze amministrative delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. L'attività subacquea e iperbarica è libera. Lo Stato e le regioni, d'intesa con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per attività subacquee e iperbariche si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso. Le attività subacquee e iperbariche sono suddivise nei seguenti settori:

a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e

da imprese subacquee e iperbariche, regolamentati dal capo II;

b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, da guide subacquee, da centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché da organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché delle strutture sanitarie e ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio svolto o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di ricerca scientifica, ambientale e archeologica, degli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, nonché degli enti previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da definire con regolamento adottato mediante decreti del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 12 della presente legge.

CAPO II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 3.

(Definizioni)

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a

titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.

2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, comprese quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.

(Qualifiche professionali e ambiti operativi)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per operatore tecnico subacqueo (OTS) si intende colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito *iter* formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi; per operatore tecnico iperbarico (OTI) si intende colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito *iter* formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri;

b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

c) OTI.

Art. 5.

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di OTS e di OTI.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente all'operatore di esercitare la sua attività nel territorio nazionale e dell'Unione europea.

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Possono chiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;

c) possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, ovvero da scuole o centri di forma-

zione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;

e) in alternativa a quanto disposto dalla lettera *d)*, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola militare o da una scuola di un corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata da un medico del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), da centri o da servizi di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, da un ufficiale medico appartenente alle Forze armate che abbia conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea, da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o da un medico diplomato con *master* universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica, entrambi in possesso anche di una certificazione di livello II D DMAC/EDTC med, convenzionato o accreditato dal Servizio sanitario nazionale, di seguito denominato « medico subacqueo »;

g) assenza di condanne per un delitto punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se è legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

Art. 7.

(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari)

1. Il possesso dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo e iperbarico.

2. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico deve essere sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, effettuata da un medico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità del libretto di cui all'articolo 8 e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Art. 8.

(Libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici)

1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico è dotato di un libretto personale (LP), conforme al modello previsto dal decreto di cui al comma 2. L'onere del rilascio e della tenuta del LP è posto a carico dell'operatore subacqueo e iperbarico o dell'impresa subacquea e iperbarica. Nel LP devono essere annotati in lingua italiana e inglese:

- a*) la qualifica professionale;
- b*) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
- c*) l'idoneità medica con l'indicazione del medico certificatore;
- d*) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;
- e*) ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di *stage* o di apprendistato presso aziende e imprese, in

Italia o all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;

f) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;

g) i periodi di compressione in camera iperbarica;

h) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;

i) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente, in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;

l) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;

m) gli eventuali infortuni subiti.

2. Il LP, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato, per gli operatori subacquei e iperbarici, dal compartimento marittimo competente.

3. L'operatore subacqueo e iperbarico è tenuto a portare con sé il LP in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto a esibirlo, in qualsiasi momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, con cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psicofisica.

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore subacqueo e iperbarico deve consegnare il LP al datore di lavoro affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico del Ministero della salute in servizio presso gli USMAF o i SASN, di un ufficiale medico appartenente alle Forze armate che abbia conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea o di un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata da un medico del Ministero della salute in servizio presso gli USMAF o i SASN, da un ufficiale medico appartenente alle Forze armate che abbia conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea o da un medico subacqueo, che attesta altresì l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il LP è trattenuto dal datore di lavoro, nel caso di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore subacqueo o iperbarico interessato previa presentazione da parte di questi della certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 9.

(Obblighi e sanzioni)

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea e iperbarica fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 euro a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 euro a 3.500 euro e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 8 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 euro a 3.500 euro.

6. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. Nessun lavoro di alcun genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di OTS e di OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 7 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'applicazione dell'ammenda da 5.000 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 euro a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

9. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5 sono puniti con un'ammenda da 4.000 euro a 10.000

euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

10. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 euro a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 10.

*(Requisiti delle imprese
subacquee e iperbariche)*

1. Le imprese subacquee e iperbariche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente nonché delle disposizioni della presente legge;

b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme dell'Unione europea;

c) la stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento di attività subacquee e iperbariche;

d) lo svolgimento delle procedure operative relative alla gestione delle risorse umane e all'utilizzo di attrezzature subacquee e iperbariche e di mezzi nautici di supporto secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Art. 11.

(Divieto)

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività subacquee e iperbariche diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

Art. 12.

*(Comitato tecnico per le attività
subacquee e iperbariche)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, a istituire il Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:

a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;

b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;

c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;

d) la formazione e la qualificazione professionali;

e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;

f) la medicina subacnea e iperbarica;

g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e nelle attività iperbariche connesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei e iperbarici.

3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare e di aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee e iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e alle tecniche più qualificate e accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale e internazionale.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) il rappresentante medico per l'Italia nell'*European Diving Technology Committee* (EDTC).

5. Il Comitato di cui al comma 1 è competente per le attività relative alle figure degli OTS e degli OTI.

6. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato di cui al comma 1, adotta uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al medesimo comma 1.

Art. 13.

(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi)

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese subacquee e iperbariche gestita dall'INAIL è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.

2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 del presente articolo, è, altresì, subordinata alla stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento di tale attività.

CAPO III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO E ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 14.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per immersione subacquea ricreativa si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o in acque interne, da una o più persone, finalizzate all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle forme di vita diurna e notturna, all'esecuzione di riprese video e fotografiche, nonché qualsiasi altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando le limitazioni, le procedure e gli *standard* operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano, e quelle destinate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6, alla quale l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico e pratico.

3. Ai fini di cui alla presente legge, per istruttore subacqueo si intende colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. Ai fini di cui alla presente legge, per guida subacquea si intende colui che, in possesso del corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di persone singole o di gruppi di persone;

b) accompagna in immersione persone singole o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

5. Ai fini di cui alla presente legge, per centri di immersione e di addestramento subacqueo si intendono le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo e che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Ai fini di cui alla presente legge, per organizzazioni didattiche subacquee si intendono le imprese o le associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, in possesso delle certificazioni ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2), in corso di validità. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al primo periodo, qualora dispongano di *standard* ad esse conformi, devono comunque conseguire le certificazioni ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2) entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea:

a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;

c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente conseguito all'estero;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;

f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, che svolgano attività di istruttore subacqueo o

di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;

h) certificato medico annuale di idoneità conforme a quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche subacquee, nel rispetto di quanto disposto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2012, n. 189.

3. I brevetti rilasciati dalle organizzazioni didattiche subacquee ai sensi del comma 2, lettera *e*), hanno valore di crediti formativi o di punteggi, secondo modalità stabilite dall'amministrazione competente, ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, dell'attribuzione di incarichi o dell'arruolamento nelle Forze armate e di polizia, dello svolgimento di servizi di protezione civile, nonché dell'assunzione presso le strutture giudiziarie e penitenziarie, le istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e le istituzioni museali.

Art. 16.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) partita dell'imposta sul valore aggiunto;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A

tale fine, i corsi in materia di sicurezza e di pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 15.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2.

Art. 17.

(Organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività subacquee e iperbariche ai sensi della presente legge, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;
- b) codice fiscale;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e di pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

Art. 18.

(Uso della denominazione di « centro di immersione e di addestramento subacqueo »)

1. La denominazione di « centro di immersione e di addestramento subacqueo » è riservata alle imprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno i requisiti di cui agli articoli 16 e 17.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

Art. 19.

(Norme di sicurezza)

1. I requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa sono stabiliti secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma ISO 24801 (1-2-3)/UNI EN 14153 (1-2-3), per quanto concerne l'addestramento dei subacquei, e di cui alla norma UNI 24802 (1-2)/UNI EN 14413 (1-2), per quanto concerne la formazione degli istruttori; i servizi per le immersioni guidate e organizzate e per la fornitura dell'attrezzatura, nelle immersioni garantite dai centri di immersione, sono stabiliti secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma ISO 24803/UNI EN 14467.

2. I soggetti di cui agli articoli 15 e 16 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2 o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omis-

sioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

Art. 20.

(Sanzioni)

1. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza l'autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e dai decreti da essa previsti ovvero in violazione della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque, essendone richiesto, si rifiuta di presentare all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3. In caso di recidiva del reato di cui al comma 1 o al comma 2, è disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori.

4. Le organizzazioni didattiche subacquee, gli istruttori subacquei e le guide subacquee che non sono in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dal comma 6 dell'articolo 14 e dal comma 2 dell'articolo 15 sono sospesi dall'attività per un anno; in caso di recidiva, la sospensione dall'attività è pari a dieci anni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0105790